

# Le sanzioni commerciali dell'Unione Europea contro l'Iran: quali opportunità?

## ANIE Confindustria, 26 Giugno 2015

Laura Carola Beretta  
Davide Rovetta

# Premessa

- Il termine "**sanzioni UE**" deve essere inteso come " **misure restrittive**" che verranno istituite nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di raggiungere gli obiettivi della PESC enunciati nel trattato UE. La nozione di misure restrittive riguarda normalmente sanzioni contro il terrorismo o la proliferazione nucleare, anche se un altro tipo di sanzione dell'UE potrebbe essere la revoca di vantaggi commerciali.
- L'obiettivo di tali misure restrittive è principalmente quello di combattere il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, di sostenere il rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo.
- L'imposizione di misure restrittive da parte delle UE a volte comporta la sovrapposizione di diversi ordinamenti giuridici: l'ordine giuridico comunitario/UE, l'ordinamento giuridico derivante dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che è vincolante per tutti gli Stati membri, gli ordini giuridici nazionali e del diritto internazionale pubblico.

# Premessa (II)

- Le sanzioni possono essere imposte **su base autonoma dalla UE, o in applicazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).**
- Per quanto riguarda le sanzioni autonome, l'interesse della UE per l'irrogazione delle sanzioni è cresciuto man mano che essa ha aumentato la propria influenza nell'economia mondiale.
- I **contesti** in cui l'UE può imporre misure restrittive possono essere diversi e **comprendono la tutela dei diritti umani, gestione delle crisi e la non proliferazione**, in modo da essere di natura diplomatica o economica.
- Le misure restrittive imposte del Consiglio dell'Unione Europea nell'ambito della PESC hanno colpito Nazioni, settori economici, gruppi, individui ed enti in diverse occasioni.
- La novità importante in questo settore è che gli obiettivi attuali non sono solo gli Stati (es. Iran e Siria) ma anche individui ed entità non statali (per es. le società collegate con la giunta militare in Birmania)

# Chi può essere il target

- CHI può essere il target:
  - ✓ Governi di Paesi terzi
  - ✓ Imprese/entità giuridiche talvolta anche parzialmente statali, anche localizzate in giurisdizioni differenti da quella dello Stato cui si applicano le sanzioni
  - ✓ Persone fisiche

# Chi è impattato

- CHI è impattato:
  - ✓ Aziende che esportano
  - ✓ Investitori
  - ✓ Banche
  - ✓ assicurazioni
  - ✓ Service providers e.g. technical expertise
- CHE COSA può essere impattato:
  - ✓ Capitali (asset freezes)
  - ✓ Beni, tipicamente beni dual-use
  - ✓ Servizi e.g. “financial services”, “technical assistance”

# Che cosa può essere impattato

- CHE COSA può essere impattato:
  - ✓ Capitali (asset freezes)
  - ✓ Beni, tipicamente beni dual-use
  - ✓ Servizi e.g. “financial services”, “technical assistance”

# Normativa di riferimento

- In base **all'articolo 24 del TFUE** e alle decisioni adottate dal Consiglio in materia di PESC, le cosiddette «misure restrittive» sono lo **strumento utilizzato dalla UE per perseguire i propri obiettivi di politica estera nei confronti di nazioni, individui ed enti non governativi.**
- La base giuridica per l'imposizione di misure restrittive da parte delle UE è ora costituita **dall'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).** In esso è, infatti, regolamentato il procedimento che il Consiglio dell'Unione Europea deve seguire per adottare le misure restrittive. Tale articolo **inoltre prevede espressamente la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche e di gruppi o entità non statali.**
- L'articolo 215 del TFUE ha ad oggetto sia **le sanzioni di tipo finanziario sia quelle di tipo commerciale.** Esse possono consistere in embarghi sulle armi, restrizioni commerciali specifiche (divieto di importazione o di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ingresso nel territorio della UE (divieto di visto o di viaggio), o in altre misure ritenute adeguate al raggiungimento dello scopo che si vuole raggiungere.

# Normativa di riferimento

- Come già ricordato sopra, le misure restrittive possono essere adottate dalle UE in autonomia o a seguito dell'adozione di una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
- **Le novità contenute nel TFUE:**
  1. L' art. 215 (3) prevede espressamente che gli atti con cui vengono imposte misure restrittive devono contenere disposizioni sulle garanzie giuridiche.
  2. Il Trattato di Lisbona ha reso giuridicamente vincolante la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

# Normativa di riferimento

- Nonostante l'ampliamento dei poteri del Parlamento Europeo con riguardo alla lotta al terrorismo, tuttavia, l'esclusione del Parlamento dalla procedura di adozioni delle decisioni in materia di PESC è una scelta deliberata. Cf. CGUE: Causa C-130/10 Parlamento Europeo contro Consiglio (Grande Sezione), 19 luglio 2012, parr. 81-83
- La ragione di tale distinzione e il motivo per cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritiene che l'articolo 215 TUE costituisca la base giuridica più adeguata ai fini della corretta applicazione delle misure restrittive sta nella natura politica delle decisioni necessarie ai fini della loro applicazione.

# Normativa di riferimento

- Art. 75 TUE: “misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali”
- In effetti, applicare l'articolo 75 in questo contesto significherebbe accettare che le sanzioni verrebbero adottate con voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Questo risultato sarebbe inaccettabile per gli Stati membri, se si tengono in considerazione i diversi approcci che gli Stati membri adottano verso l'applicazione di misure restrittive (es. i Paesi Bassi e il Regno Unito sono dotati di loro elenchi nazionali antiterrorismo).
- **In materia di PESC, Il Consiglio vota a maggioranza qualificata, ma si attiene al principio dell'unanimità per l'adozione delle decisioni**

# Forma giuridica comune

- Decisioni PESC del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea seguite poi da
- Regolamenti «gemelli» di tali decisioni in forma di Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea
- ✓ Efficacia diretta
- ✓ Supremazia
- ✓ Immediatamente esecutivi dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE
- ✓ Per le sanzioni penali e amministrative rimandano a normativa nazionale

# Forma giuridica comune

I regolamenti sanzioni PESC menzionati, come del resto quelli relativi ad altri Paesi sono divisi in:

- Disposizioni generali di embargo commerciale totale
- Disposizioni speciali relativi ad embarghi per specifici beni
- Disposizioni relative a licenze e autorizzazioni
- Disposizioni di black-listing (lista nera)
- Norme a carattere civile (impatto su contratti in corso)
- Disposizioni relative a extra-territorialità e campo applicazione

# Principali criticità

- Mancanza di conoscenza e formazione nelle aziende, ma anche nelle istituzioni e nelle banche
- Possibile violazione delle sanzioni USA con applicazione di sanzioni draconiane
- Sono destinate ad essere una caratteristica delle relazioni internazionali ed economiche, imponendo al mondo del business una compliance continua ed adeguata

# Principali criticità ii

- Non è sempre chiaro quali siano le operazioni o attività possibili ...
- Molto diversa può essere l'interpretazione dei singoli Stati UE ma anche la qualità dell'amministrazione rispetto a rilascio delle licenze e supporto nella compliance
- Danno economico derivante dalle attività vietate ed entità listate
- Trasparenza nei meccanismi di listing della UE

# IRAN

- Embargo classico su determinati beni dual use e anche non dual use indicati nell'allegato I del Regolamento. **ATTENZIONE** a software, tecnologia ed elettronica che potrebbe avere uso diretto o indiretto (in altro prodotto) nel settore militare o duale
- Embargo parziale variabile oil and gas
- Embargo partecipazione società e imprese con soggetti iraniani salvo deroghe
- Embargo assistenza tecnica
- Black-listing di moltissimi soggetti anche basati in Europa

# IRAN (2)

- **Attenzione:** le società e individui iraniani listati hanno azionato moltissimi casi contestando sanzioni e black-listing presso Tribunale e Corte di Giustizia dell'Unione Europea prevalendo contro il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea in numerose occasioni
- Il Consiglio del Ministri UE quindi aggiorna continuamente le entità e soggetti listati che variano periodicamente nel tempo

# END USER

- Le disposizioni di embargo coprono importazione, esportazione, trattative, contratti e ogni forma di contatto commerciale rispetto a prodotti embargati e soggetti black-listed
- Bisogna sempre verificare chi sarà l'utilizzatore finale e tutelarsi attraverso apposita end user declaration del nostro cliente
- Sono inoltre necessarie, e fondamentali per provare buona fede, clausole contrattuali specifiche
- Se esporto in Bosnia (peraltro soggetta a sanzioni), Yemen, Emirati Arabi, stati ex sovietici o Giordania e un mio prodotto soggetto a embargo o dual use finisce in Russia, Siria o Iran ne sarò responsabile salvo solo le cautele di cui sopra

# Come tutelarsi da sanzioni amministrative e penali?

- Apposito meccanismo di compliance interno ad azienda che preveda:
  - ✓ persona che curi materia
  - ✓ verifica dei clienti con richiesta di firma dichiarazione end user
  - ✓ verifica che i prodotti non siano dual use. Se lo fossero ci vuole licenza di esportazione
  - ✓ Apposite clausole di contratto scritto con cliente

# Sanzioni USA

- Hanno effetto extra territoriale e prevedono draconiane sanzioni finanziarie e perfino penali per individui ed aziende che le violino
- Se una transazione è legata direttamente, indirettamente, potenzialmente per prodotto, componenti, intermediario, intermediario finanziario o banca anche in maniera debole agli Stati Uniti d'America verificare compliance con sanzioni USA
- Alcune imprese italiane sono state oggetto di pesanti sanzioni pecuniarie USA per violazione sanzioni e alcuni soggetti europei sono stati estradati negli USA per subire processo penale in loco

# QUALI OPPORTUNITA' VERSO L'IRAN?

- I CASI DI DE-LISTING DEI SOGGETTI LISTATI
- DEROGHE PER IL BUSINESS IN CORSO
- I NUMEROSI CASI DI DE-LISTING HANNO PRODOTTO UNA CORPOSA GIURISPRUDENZA ALLA LUCE DELLA QUALE E' POSSIBILE INDIVIDUARE QUALI OPERAZIONI/TRANSAZIONI SIANO FATTIBILI

Le informazioni e valutazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi né un esame esaustivo né un parere e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie.

Questo documento è aggiornato alla data di pubblicazione e non contempla eventuali successive modifiche e/o aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare:

---

**TLM** | Trade Law Management  
Avenue de l'Horizon, 46  
1150, Bruxelles, Belgio

Dr.ssa Laura Carola Beretta, Ph.D

M. +39 348 3148999

[laura.beretta@tradelawmanagement.com](mailto:laura.beretta@tradelawmanagement.com)

Avv. Davide Rovetta

M. +39 347 2534063

[davide.rovetta@tradelawmanagement.com](mailto:davide.rovetta@tradelawmanagement.com)

---

**TLM** | Trade Law Management



---

 grayston & company

**SPECCHIA & ASSOCIATI**